



## Condizioni Generali di Contratto

### **Art. 1- Norme e disciplina applicabili al contratto**

1.1 Il presente contratto di viaggio si intende regolato dal D. Lgs. 79/2011 come modificato dal D.Lgs. 62/2018 (attuativo della direttiva UE 2015/2302), oltre che dalle condizioni generali, dal modulo informativo standard, dal catalogo o dal programma a stampa (contenenti la descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto) e dal modulo "informazioni generali".

### **Art. 2 - Spese apertura pratica**

2.1 Le spese apertura pratica sono indicate alla voce "La quota comprende" o "La quota non comprende".

2.2 Le spese apertura pratica non sono mai rimborsabili.

### **Art. 3 - Quote**

3.1. Le quote e i supplementi dei programmi da catalogo sono calcolati in base al costo dei servizi, del trasporto, dei carburanti, delle tasse aeroportuali e del tasso di cambio applicato in vigore al 14.09.2021.

3.2. Le quote e i supplementi dei programmi a stampa sono calcolati in base al costo dei servizi, del trasporto, dei carburanti, delle tasse aeroportuali e del tasso di cambio applicato in vigore alla data indicata nel programma a stampa.

3.3. Eventuali aumenti causeranno l'adeguamento delle quote, che sarà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.

### **Art. 4 - Perfezionamento del contratto**

4.1 Le parti danno atto che il presente contratto si intende validamente concluso con la sottoscrizione di entrambe le parti.

4.2. Ciascuna parte si impegna a

trasmettere all'altra il contratto su supporto durevole, immediatamente dopo la sottoscrizione dello stesso.

### **Art. 5 - Cessione del contratto**

5.1 Il viaggiatore, qualora si trovi nell'impossibilità a partecipare al viaggio, può cedere il contratto ad un terzo, previo preavviso dato all'organizzatore su supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto e a condizione che il terzo soddisfi tutti i requisiti per usufruire dei servizi oggetto del pacchetto turistico. Il viaggiatore dovrà indicare le generalità del cessionario.

5.2 Il cedente e il cessionario sono solidalmente obbligati al pagamento del prezzo del pacchetto turistico, dei diritti (nella misura di euro 30,00), delle imposte e di altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche derivanti da tale cessione.

### **Art. 6 - Modalità di pagamento**

6.1 Le condizioni di pagamento, relative ai pacchetti turistici oggetto del presente contratto, sono quelle di seguito indicate:

- ACCONTO 25% alla conferma del Gruppo;
- ACCONTO 55% 30 giorni prima della partenza del Gruppo;
- SALDO entro 7 giorni dal rientro del Gruppo in Italia.

6.2 Le parti potranno derogare le condizioni di cui al punto che precede mediante accordo scritto da inserirsi nel contratto di vendita alla voce "Condizioni speciali di pagamento".

### **Art. 7 - Modifica delle condizioni del contratto di pacchetto turistico**



7.1 Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici del contratto di pacchetto turistico o non può soddisfare le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore stesso oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento dal momento del perfezionamento del contratto, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

7.2 L'organizzatore informa il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:

a) delle modifiche proposte di cui al comma 1 e della loro

incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 3;

b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 1;

c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

7.3 Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 1 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

7.4 In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 1, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo eventualmente proposto,

l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del D.Lgs. 79/2001, come modificato dal D.Lgs. 62/2018.

7.5 Non costituiscono, tra le altre, modificazioni significative di una caratteristica principale dei servizi oggetto del contratto:

a) i mutamenti della data di partenza che possono subire variazioni di tre o più giorni per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzatore (connessi principalmente a difficoltà operative delle compagnie aeree). I partecipanti sono, pertanto, invitati a non assumere impegni improrogabili per i giorni immediatamente precedenti la data di partenza e successivi a quella del rientro;

b) il mutamento della famiglia o della struttura ospitante.

c) il cambio di sistemazione da famiglia a college/residence/hotel, operato dalla scuola estera, a causa della sopravvenuta disdetta, anche a ridosso della data di partenza, dall'impegno ad ospitare assunto dalle famiglie estere;

d) la sostituzione del college prescelto con un'altra struttura di pari prezzo e qualità, qualora il college prescelto dovesse risultare inadatto per motivi di sicurezza o tecnico-organizzativi;

e) la mancata disponibilità di determinati servizi accessori richiesti dal viaggiatore (unico ospite italiano, alloggio in famiglia con amico/parente o altro studente, servizio Pocket Money e tutti i servizi facoltativi). In tali casi l'organizzatore è tenuto unicamente a rimborsare il prezzo del relativo supplemento (qualora



previsto), a meno che l'impossibilità non sia derivata da cause di forza maggiore e/o da fatto proprio del viaggiatore.

7.6 L'organizzatore, prima dell'inizio del pacchetto, può variare unilateralmente le condizioni del contratto di pacchetto turistico qualora la modifica sia di scarsa importanza.

7.7 Il partecipante riconosce di essere stato debitamente informato delle circostanze eccezionali causate dalla pandemia CoVid-19 che possono avere un impatto sul suo viaggio e della situazione del virus nella destinazione da lui scelta. Il partecipante dichiara e riconosce che un'eventuale interruzione del viaggio e il rientro nel Paese d'origine che dovessero essere da lui autonomamente decisi per ragioni legate alla persistenza della pandemia Covid-19 non comporterà in nessun caso il suo diritto di ottenere il rimborso della parte di quota pagata in relazione al periodo di programma non goduto. Il partecipante ha inoltre preso e prenderà visione dei consigli e delle buone norme di viaggio pubblicati sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri (<http://www.viaggiare Sicuri.it>).

Il partecipante dichiara di essere pienamente consapevole dei rischi connessi al viaggio, in generale, e che la pandemia può pregiudicare il regolare svolgimento del proprio soggiorno. A conoscenza di ciò decide consapevolmente di prendere parte al programma scelto. I tutori legali e il partecipante si impegnano a soddisfare tutti i requisiti sanitari e amministrativi imposti dalla scuola, dalle autorità locali e del paese ospitante (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: vaccini, visto, passaporto, dati biometrici...) necessari per consentire l'ingresso e la

permanenza nel paese e la partecipazione alle attività scolastiche locali.

#### **Art. 8 - Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto**

8.1 Il viaggiatore, al di fuori di quanto previsto dall'art. 7, può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto previa comunicazione fatta pervenire all'organizzatore su supporto durevole e con l'addebito a carico del viaggiatore delle seguenti spese di recesso:

- fino a 30 giorni prima della partenza 30% dell'intero costo del pacchetto (quota + volo), spese apertura pratica, diritti emissione biglietto, pacchetti assicurativi (obbligatori e facoltativi), servizi facoltativi;

- da 29 a 11 giorni prima della partenza 50% dell'intero costo del pacchetto (quota + volo), spese apertura pratica, diritti emissione biglietto, pacchetti assicurativi (obbligatori e facoltativi), servizi facoltativi;

- da 10 a 3 giorni prima della partenza 75% dell'intero costo del pacchetto (quota + volo), spese apertura pratica, diritti emissione biglietto, pacchetti assicurativi (obbligatori e facoltativi), servizi facoltativi;

- dopo tale termine o in caso di mancata presentazione alla partenza o rinuncia al viaggio 100 % dell'intero costo del pacchetto (quota + volo), spese apertura pratica, diritti emissione biglietto, pacchetti assicurativi (obbligatori e facoltativi), servizi facoltativi.

8.2 L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma



non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

- a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

8.3 L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma del comma 2 oppure, con riguardo a quanto previsto al comma 1 rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le spese di recesso. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

8.4 In relazione al pacchetto turistico oggetto del presente contratto il Viaggiatore non ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso, di cui all'art. 52 del D.Lgs 205/2006, previsto per i "contratti a distanza".

**Art.9 - Responsabilità dell'organizzatore per inesatta esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilità in corso d'esecuzione del pacchetto**

9.1 L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico.

9.2 Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa tempestivamente l'organizzatore di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

9.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 10.

9.4 Non costituisce grave difetto di conformità quanto previsto all'art. 7 comma 5.

9.5 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.

9.6 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel



contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

9.7 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al precedente comma 4, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

9.8 Le disposizioni previste dal presente art. 9 non trovano applicazione nell'eventualità in cui il difetto di conformità e/o la mancata esecuzione di una parte sostanziale della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, siano imputabili al viaggiatore.

#### **Art.10 - Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni**

10.1 Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità', a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.

10.2 Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato a qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità'.

10.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo

estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie, caso fortuito o forza maggiore.

10.4 All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.

10.5 Il risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, non sarà superiore al triplo del prezzo del pacchetto.

10.6 Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n.

1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.

10.7 Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 8.



10.8 Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

10.9 L'organizzatore non è ritenuto responsabile per problemi causati da documenti non in regola o scaduti portati dal partecipante con sé all'aeroporto, anche se usati per il check-in on line (qualora previsto). Il partecipante è tenuto, pertanto, a controllare il loro stato di validità e la correttezza dei dati anagrafici in essi riportati. Qualora il viaggiatore presenti in aeroporto un documento diverso da quello prima indicato all'organizzatore, dovrà farsi carico direttamente delle penali applicate dalla compagnia aerea.

#### **Art. 11 - Reclami**

11.1 Il viaggiatore deve indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto all'organizzatore.

#### **Art.12 - Rimborsi**

12.1 L'organizzatore procede ai rimborsi prescritti a norma dell'art. 8 comma 1, 2, e 3 nei termini previsti per legge.

12.2 Nessun rimborso spetterà a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza e inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. Nessun rimborso è previsto per lo studente che verrà rimpatriato a seguito della violazione della legge del paese ospitante e/o del regolamento interno della scuola frequentata. Nessun rimborso è altresì previsto per gli studenti che, a causa di comportamento oltraggioso nei confronti della scuola, degli hotels, della famiglia, degli insegnanti o compagni, sono

allontanati dalla scuola stessa e rimpatriati. Lo stesso vale per lo studente che sia stato sorpreso a rubare, egli subirà un processo secondo le leggi del paese ospitante e subito rimpatriato a proprie spese. Gli eventuali costi extra saranno a carico del partecipante.

#### **Art.13 - Obbligo di prestare assistenza**

13.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

13.2 L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

#### **Art.14 - Rientro anticipato del viaggiatore**

14.1 Il partecipante che per motivi diversi (esclusi quelli coperti dalla garanzia assicurativa, ove prevista) richiederà il rientro anticipato, non avrà diritto al rimborso relativo al viaggio studio non goduto e le spese di rientro saranno a suo totale carico.

#### **Art.15 - Norme di comportamento - Clausola risolutiva espressa**

15.1 Il partecipante deve attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, alle informazioni fornite dall'organizzatore, ai regolamenti e disposizioni amministrative e/o legislative relative al pacchetto turistico, nonché agli usi locali. In caso di inosservanza di tali norme e in particolare per l'inadempimento degli obblighi del



viaggiatore di comportarsi con correttezza e civiltà, di non consumare alcolici o di non assumere sostanze stupefacenti, di rispettare gli orari indicati dalla famiglia ospitante o dall'organizzatore per lo svolgimento delle varie attività, fatta salva la facoltà di chiedere la risoluzione del presente rapporto per qualsiasi altro inadempimento agli impegni contrattuali assunti e impregiudicata ogni azione per risarcimento danni, le parti convengono che il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tal caso l'organizzatore ha il diritto di allontanare il partecipante a spese dello stesso e richiedere il risarcimento di tutti i danni arrecati durante il viaggio studio. In caso di rimpatrio la quota residua relativa alle prestazioni non effettuate non sarà rimborsata.

#### **Art.16 - Redazione e diffusione programmi**

16.1 In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, i programmi New Beetle Thema Viaggi srl, sono redatti in modo da fornire al pubblico un'informazione corretta e completa riguardo: documenti necessari per il viaggio, obblighi sanitari, durata del soggiorno, località, descrizione delle

sistemazioni, prezzo globale, termini e condizioni per il recesso e ammontare delle eventuali spese di recesso. Le indicazioni riguardanti il pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali o in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico, in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

#### **Art.17 - Foro competente**

17.1 Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà competente il Giudice del luogo di residenza o di domicilio del viaggiatore.

#### **Art.18 - Fondo di Garanzia**

18.1 Il pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito da garanzia per il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 - Sezione V del D.Lgs. 79/2001, come modificato dal D.Lgs. 62/2018. A tale scopo la New Beetle Thema Viaggi srl ha aderito, in qualità di Socio Ordinario, al Fondo Vacanze Felici, S.c.a.r.l.

#### **ORGANIZZAZIONE TECNICA:**

New Beetle Thema Viaggi srl, Viale del Lavoro 22, 60035 Jesi (An)

Polizza: R.C. n. 4096079/A - UNIPOL ASSICURAZIONI SpA

Pubblicazione redatta in conformità alle disposizioni di legge della regione Marche n. 41 del 24/06/1977.

#### **VALIDITÀ DEL CATALOGO E DEI PROGRAMMI A STAMPA:**

DAL 01/10/2021 AL 30/09/2022

(SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NEI SINGOLI CENTRI o NEL PROGRAMMA A STAMPA)

#### **COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA**



ai sensi dell'art.16 della Legge 296/98: La Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.